

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

VI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MARZO 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GALATI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	61
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Riorganizzazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano). (229-B)	61
PRESIDENTE	61, 62, 63
TESAURO	62, 63
SILIPO	62
MALAGUGINI	63
MONDOLFO	63
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	63
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Tasse e contributi universitari. (364).	64
PRESIDENTE	64, 68
BIANCHINI LAURA, <i>Relatore</i>	64
NATTA	64, 65
TESAURO	64, 65, 67
GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	66, 67
ERMINI	66, 67
BERTOLA	67
SILIPO	67
MALAGUGINI	67
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	68

La seduta comincia alle 10,30.

Sono presenti:

Ambrico, Armosino, Bertola, Bianchini Laura, Bima, Calosso, Cecconi, D'Agostino, D'Ambrosio, Diecidue, Ebner, Ermini, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Franceschini, Galati, Helfer, Lizier, Lozza, Malagugini, Mondolfo, Natta, Parente, Pelosi, Pierantozzi, Pignatone, Preti, Pucci Maria, Rescigno, Scaglia, Silipo, Tesauro, Torretta.

Interviene il Ministro della pubblica istruzione, Gonella.

FAZIO LONGO ROSA, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo gli onorevoli Di Fausto, Cessi e Bensi.

Discussione del disegno di legge: Riorganizzazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale e internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna ». (Triennale di Milano). (229-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riorganizzazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano).

Questo disegno di legge, già da noi approvato, ci è stato restituito dal Senato che vi ha apportato alcune modifiche.

Poiché l'onorevole Cremaschi Carlo, Relatore, è assente, ho invitato l'onorevole Tesauro a riferire in sua vece.

TESAURO. Il Senato ha apportato due modifiche a questo disegno di legge; al n. 3 dell'articolo, dove il nuovo testo dice: « sovrintendere, anche a mezzo del centro studi triennali, alla soluzione dei problemi e allo sviluppo delle direttive urbanistiche, edili ed architettoniche del quartiere sperimentale modello della Triennale di Milano, compreso nel piano regolatore della città di Milano e denominato « Q T 8 ».

L'altra modifica riguarda l'articolo 3 ed è relativa al numero dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente. Come i colleghi ricorderanno, noi ci soffermammo a lungo sul numero dei membri del Consiglio di amministrazione: il Senato ha elevato da 7 a 8 i membri designati dal Consiglio comunale, da 1 a 2 i membri designati dal Ministero della pubblica istruzione, da 1 a 2 i membri designati dal Ministero dei lavori pubblici, e ne ha aggiunto 1 designato dall'Istituto Lombardo di scienze e lettere. Il totale dei componenti il Consiglio sale, così, da 15 a 19. Altre lievi modifiche — si sostituisce alla parola « Ministro », quella « Ministero » — sono state apportate al medesimo articolo 3. Ciò stante, ritengo che il disegno di legge, così modificato, possa essere approvato dalla Commissione.

SILIPO. Vorrei prospettare un dubbio più che altro formale: nella modifica all'articolo 3 è detto: « sovrintendere, anche a mezzo del Centro studi Triennale »; la parola « anche » mi sembra possa presupporre altre cose; ora noi avevamo indicato altri enti...

TESAURO. È perfettamente in coerenza con quanto era tassativamente stabilito nell'ultima parte dell'articolo. Si tratta di una questione puramente formale.

SILIPO. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli.

L'articolo 1, così come risulta nel testo modificato dal Senato, è del seguente tenore:

ART. 1.

« L'ente autonomo Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna

(« Triennale di Milano »), istituito con regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, modificato dal regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 995, si propone i seguenti scopi:

1°) provvedere all'organizzazione e alla gestione delle esposizioni triennali internazionali delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, già promosse e gestite dal Consorzio Milano Monza Umanitaria, ed autorizzate in via permanente dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1929, n. 1178;

2°) promuovere ed incrementare gli studi delle arti applicate artigianali ed industriali e dell'architettura moderna, a mezzo di un proprio centro di studi (« Centro studi Triennale di Milano »);

3°) sovrintendere, anche a mezzo del Centro studi Triennale, alla soluzione dei problemi e allo sviluppo delle direttive urbanistiche, edili e architettoniche del Quartiere sperimentale modello della Triennale di Milano, compreso nel piano regolatore della città di Milano e denominato « Q T 8 ».

« Le Esposizioni previste dal n. 1 del presente articolo hanno sede permanente nel Palazzo dell'Arte; eretto dalla fondazione Bernocchi, e nelle zone adiacenti del Parco di Milano, determinate mediante accordi col comune di Milano, nonché nel Quartiere sperimentale modello (« Q T 8 »).

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2 è identico a quello già approvato dalla nostra Commissione e, pertanto, in armonia con quanto prescrive una norma regolamentare recentemente approvata dalla Camera, non lo porrò in discussione.

Passiamo all'articolo 3 che è stato modificato dal Senato: esso è così formulato:

ART. 3.

« L'Ente è amministrato da un Consiglio composto di diciannove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e rispettivamente designati:

a) otto, dal Consiglio comunale di Milano, di cui uno scelto tra gli appartenenti al Centro studi Triennale di Milano e due scelti fra gli appartenenti alla Società Umanitaria;

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

b) due, dal Ministero della pubblica istruzione;

c) due, dal Ministero dei lavori pubblici;

d) due, dal Ministero per l'industria ed il commercio;

e) uno, dal Ministero degli affari esteri;

f) uno, dal Consiglio nazionale degli Ordini degli architetti;

g) uno, dall'organizzazione sindacale degli artigiani a carattere nazionale più rappresentativa, o, in mancanza, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

h) uno, dall'organizzazione sindacale degli artisti a carattere nazionale più rappresentativa, o, in mancanza, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

i) uno, dall'Istituto lombardo di scienze e lettere.

« Con lo stesso decreto viene nominato il presidente del Consiglio di amministrazione tra i membri di cui alla lettera a) del comma precedente ».

MALAGUGINI. Durante la discussione che ebbe luogo su questo articolo, per la mia insistenza a far inserire i rappresentanti della Società Umanitaria, ci fu chi insinuò che io fossi mosso da chi sa quali preoccupazioni di carattere politico. Sono ora lieto di dimostrare l'infondatezza di quelle insinuazioni, in quanto non ho nessuna difficoltà ad approvare le modifiche apportate al disegno di legge.

MONDOLFO. Se non erro, si era proposto che si dicesse: « due designati dalla Società Umanitaria » e non già « scelti fra gli appartenenti alla Società Umanitaria ». Si tratta di due concetti differenti. Mi rincresce di non essere stato presente, altrimenti avrei insistito sulla prima dizione.

MALAGUGINI. Io avevo proposto, infatti, che due membri del Consiglio fossero designati dalla Società Umanitaria e mi sorprende che la formulazione approvata sia difforme.

PRESIDENTE. Onorevole Malagugini, ella ricorderà che il suo emendamento, proposto come lettera i) da aggiungere alle altre dell'articolo 3, fu respinto dalla maggioranza della Commissione. Il concetto che ella voleva introdurre nella legge in quella forma fu poi inserito, in forma differente, attraverso l'approvazione dell'emendamento Lozza-Bianchini che aggiungeva alla lettera a) dell'articolo 3 del testo governativo le parole: « e due scelti fra gli appartenenti alla Società Umanitaria ». Occorre osservare che tutti i

membri del Consiglio previsti dalla suddetta lettera a) sono designati dal comune di Milano e che, evidentemente, la formulazione dell'aggiunta non poteva esser difforme da quella del testo governativo il quale prevedeva che il comune di Milano, nel fare le designazioni, ne scegliesse uno fra gli appartenenti al Centro studi Triennale di Milano. Sarebbe stato difficile — infatti — sancire che il comune di Milano dovesse designare due membri su designazione, a sua volta, della Società Umanitaria. Di ciò, ad ogni buon conto, fa fede il verbale.

MONDOLFO. Ciò non toglie che la dizione approvata costituisca una palese stonatura e che sarebbe opportuno modificarla convenientemente.

TESAURO. Questo è impossibile perché, in virtù di quella nuova norma regolamentare a cui accennava poc'anzi il Presidente, quando un disegno di legge torna, modificato dall'altra Camera, alla Assemblea che già lo aveva approvato, questa deve limitare il suo esame solo a quelle parti che abbiano subito variazioni e non può modificare quelle che sono rimaste identiche. Io ero contrario, personalmente, a siffatto sistema, ma la Camera ha approvato la modifica del Regolamento e, quindi, non è il caso di insistere.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 3 come risulta nel testo approvato dal Senato, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 4 è identico a quello già approvato dalla Camera, e così pure i rimanenti articoli 5 e 6.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto nel suo complesso.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

Discussione del disegno di legge: Tasse e contributi universitari. (364).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Tasse e contributi universitari.

Invito il Relatore, onorevole Bianchini Laura, a svolgere la sua relazione.

BIANCHINI LAURA, *Relatore*. Per far fronte alle impellenti necessità dei bilanci universitari, con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168, veniva data facoltà alle università ed agli istituti superiori di istruzione di richiedere agli studenti un contributo oltre le tasse già precedentemente fissate e già disciplinate da regolamenti e norme legislative. Questo contributo, che non poteva essere superiore alle lire 6000 annue per ogni studente, aggiunto alle 4000 lire di tasse ordinarie, portava l'ammontare dell'onere a carico di ciascuno studente a circa 10 mila lire.

Prima di emanare il decreto 14 febbraio 1948, il Ministro aveva convocato una commissione alla quale aveva sottoposto il contenuto di questo decreto. La commissione era composta da funzionari del Ministero, da funzionari del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, dai rappresentanti dei rettori e dai rappresentanti degli studenti. Questa Commissione pervenne, dopo trattative — e d'accordo, quindi, anche con i rappresentanti degli studenti che erano stati designati dal Consiglio nazionale degli universitari — a stabilire nella misura massima di lire 6000 il contributo straordinario, in modo che i rettori delle Università, giudicando dello stato dei singoli bilanci universitari e delle condizioni generali delle singole zone ove le Università si trovassero, potessero stabilire se si dovesse raggiungere il massimo di lire 6000 o se, invece, fosse sufficiente una somma inferiore. Infatti, vi furono delle Università le quali, avvalendosi di questa facoltà, fissarono il contributo in lire 2000 o 4000 e non si sa se qualche Università abbia invece adottato la misura massima.

Successivamente, il contenuto di questo stesso decreto venne sottoposto all'approvazione del Convegno nazionale dei rettori, sempre con la presenza dei rappresentanti degli studenti. Le conclusioni sono state unanimi; infatti, i rettori universitari sono concordi nel chiedere questo contributo straordinario: erano d'accordo per l'anno passato e, naturalmente, lo sono per l'attuale anno scolastico. Ciò, però, in attesa di una regolamentazione

generale della materia concernente tasse e contributi universitari.

Il Ministero ha, da tempo, predisposto una legge, a questo proposito, che ora si trova all'esame del Ministero delle finanze.

Ad ogni modo, per il momento, nell'impossibilità di avere una legge definitiva, non si può che prorogare l'efficacia del decreto legislativo suindicato anche per l'anno scolastico 1948-49.

NATTA. Ritengo che la discussione sulla proroga da concedere al decreto legislativo n. 168, dell'11 febbraio 1948, sarebbe superflua se pensiamo che il disegno di legge giunge in ritardo — e non dico del ritardo causato dalle recenti discussioni svoltesi alla Camera — per sanare uno stato di fatto esistente poiché — credo che sia già noto a tutti — le Università non hanno atteso la proroga per richiedere agli studenti il contributo integrativo.

TESAURO. Disgraziatamente molte Università ancora attendono.

NATTA. Però, alcune Università non hanno atteso la proroga del decreto legislativo del 1948 per chiedere il pagamento di contributi integrativi non superiori alle lire sei mila.

Permettete che non nascondiamo la nostra meraviglia di fronte al fatto — che mi pare ormai consuetudine, per il Ministero della pubblica istruzione, dato che ciò si è verificato anche per altri decreti — che solo nel mese di marzo vengano esaminate quelle misure che sarebbe stato logico ed opportuno adottare nell'ottobre o nel novembre dello scorso anno. Non è questo il primo caso di un disegno di legge che ci giunge con un ritardo imperdonabile e pensiamo che non sarà, purtroppo, neppure l'ultimo.

Noi comprendiamo che si tratta, in sostanza, di un ripiego — come l'onorevole Relatore ha detto — dato che non è stato possibile definire il progetto per l'aumento delle tasse e contributi universitari; ci si è accontentati del programma minimo, rinnovando semplicemente il decreto del 1948. Però bisogna notare che, nel febbraio 1948, quando si decise di concedere la facoltà alle Università di imporre un contributo straordinario come misura eccezionale (il decreto diceva, infatti, « l'imitativamente all'anno accademico 1947-48 ») già si era in attesa di risolvere in modo più adeguato i problemi finanziari delle nostre Università. Ad un anno di distanza, il problema è ancora allo stesso punto. Comprendiamo le difficoltà esistenti, però ci sembra troppo

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

poco questo appello ad un contributo universitario — anche se gli studenti sono d'accordo, anche se noi possiamo essere d'accordo nell'approvare questo disegno di legge — per rimediare al disagio dei bilanci degli istituti universitari.

Già altre volte, in sede di Commissione, abbiamo discusso il problema delle tasse universitarie ed abbiamo osservato che sarebbe illusorio pensare di poter ovviare alle difficoltà nelle quali si dibattono le Università italiane attraverso la via — che può essere anche troppo facile — di un aumento delle tasse. Permettetemi di ribadire il nostro concetto: o le tasse universitarie si accrescono con l'obiettivo di sanare il bilancio delle nostre Università (ed allora, naturalmente, gli aumenti dovranno essere tali che escluderanno certamente la possibilità di frequenza per una larga parte degli studenti), oppure non esorbiteranno dal limite di quel che è tollerabile e giusto (ed allora resterà ancora aperto il problema della vita dei nostri istituti di studi superiori).

L'aumento delle tasse — se pure è giusto per altre considerazioni — non sanerà certo i bilanci delle nostre Università. In questa occasione di permetto di invitare ancora il Ministro della pubblica istruzione a voler predisporre altre misure, magari più coraggiose, a ricercare altre fonti meno agevoli di questa delle tasse: mi sembra che di ciò dovrebbe preoccuparsi il Ministro della pubblica istruzione, prima ancora di arrivare a quel progetto — attualmente all'esame del Ministero delle finanze — di aumento delle tasse. Tuttavia, in questa occasione, sarebbe stato meglio per noi, invece di approvare la proroga del decreto del 1948, poter discutere e, magari, una volta per sempre, arrivare alla determinazione definitiva delle tasse e dei contributi universitari.

Abbiamo l'impressione che la scuola vada oggi avanti senza un certo e fisso criterio. Secordo noi, anzi, essa va indietro: non dico che si debba condividere questo nostro giudizio, ma il fatto è che noi rinnoviamo continuamente misure di carattere provvisorio (e non vi enumero tutti i decreti che abbiamo prorogato perché voi certo li ricorderete). Né vi è dubbio, credo, si debba ritenere che ogni forma di governo provvisorio, anche nella scuola, sia una forma di cattivo governo, e su ciò anche voi dell'altra parte sarete concordi.

Tuttavia dobbiamo aggiungere, affinché non nascano equivoci, che non esiste, per parte nostra, alcun preconcetto, alcuna osti-

lità al riordinamento e alla revisione delle tasse scolastiche. Ci rendiamo conto delle necessità di perequazione e di adeguamento in questo campo e siamo stati anche d'accordo su di un aumento differenziato, così come era stato proposto, con larghe possibilità di esonero parziale e totale a favore degli studenti meritevoli meno abbienti, pur non potendo condividere l'opinione altra volta espressa dall'onorevole Ermini, che cioè la scuola costituisca un servizio e che questo servizio debba essere pagato al suo costo effettivo. Io penso che, se noi abolissimo questo prezzo, direi, politico, della istruzione superiore, commetteremmo un errore grave.

Ad ogni modo è giusto che si arrivi al più presto possibile alla definizione del problema delle tasse universitarie. È giusto, non soltanto per le Università che attendono e che hanno bisogno, ma anche per gli studenti, perché — non so se sia del tutto esatto, ma non dubito delle informazioni che sono in mio possesso — se noi osserviamo a quale limite sia giunto il peso globale delle tasse nelle nostre Università, constatiamo che si è creata una strana sperequazione; sperequazione determinata solo in parte dalla possibilità di applicare questo contributo straordinario in una misura fluttuante che può andare dalle lire 6000 alle lire 4000, o meno ancora. Di modo che vi sono facoltà universitarie in cui il peso globale delle tasse si aggira sulle 20-25 mila lire, altre in cui si arriva alle 10 mila ed altre ancora in cui non si superano le 7 mila.

Ritengo che i motivi di questa sperequazione risiedano soprattutto nel fatto che i rettori interpretano in misura più o meno estensiva le disposizioni dell'articolo 152 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore: mi consta, infatti, che, in alcuni casi, i contributi non sono dipendenti neppure, in realtà, da servizi o prestazioni reali.

Ora, è giusto che i rettori si industrino — comprendiamo la necessità in cui essi si trovano —, ma ciò finisce per creare una grave sperequazione, per cui accade che in talune Università lo studente paghi 10 mila lire, in altre 20 mila e così via, senza che esista naturalmente una differenza qualitativa nell'insegnamento impartito. Perciò è necessario disciplinare questa materia, e non vorremmo che questo disegno di legge contribuisse ad accrescere, invece, l'esistente e deplorabile sperequazione.

TESAURO. Questo può dipendere dalle condizioni economiche di una Università nei confronti di un'altra.

NATTA. Può essere; comunque, ho ritenuto che fosse giusto fare queste osservazioni, anche per elevare una protesta per il fatto che questi disegni di legge giungono a noi in ritardo, pur quando vi è urgenza. Dichiaro, peraltro, che voteremo a favore di questo disegno di legge perché ci rendiamo conto dell'esigenza alla quale esso è informato.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Dichiaro anzitutto che il Ministero non ha emanato alcuna disposizione che autorizzi i rettori a prelevare, anche per l'anno in corso, il contributo di 6 mila lire, e se qualcuno l'ha fatto, ha commesso un abuso: presso molte Università, infatti, non si è proceduto all'esazione del contributo. Si è detto, inoltre, che bisogna andar cauti con le troppe tasse: ora, questo disegno di legge ha proprio il fine di non gravare l'imposizione attuale perché, mantenendo lo *statu quo*, mantiene la tassazione ad un livello così basso che ne beneficiano proprio quegli studenti i quali non dispongono di mezzi economici.

La varietà — a cui l'onorevole Natta ha accennato — di trattamento fra le Università italiane, non esiste tanto tra Università ed Università, quanto tra facoltà e facoltà e ciò dipende dal fatto che fundamentalmente è diverso il costo del servizio di una facoltà da quello di altre. Comunque, non è certo attraverso le tasse universitarie che si risolveranno in modo completo ed esauriente questi problemi; ciò avverrà attraverso altri mezzi, ed il Governo si è messo appunto su questa strada, assumendosi già, per esempio, un forte onere con la statizzazione del personale incaricato, assistente e subalterno — sono 6000 unità che gravano sul bilancio statale — e ciò — ben si noti — anche in contraddizione, in un certo senso, con il principio dell'autonomia delle Università che, se è ottimo in teoria, ha posto, praticamente, le Università in assoluta deficienza di mezzi.

Noi continueremo, comunque, sulla strada intrapresa, perché il Governo si ispira al principio della inderogabilità delle necessità, per cui è bene che lo Stato intervenga coi suoi mezzi, partendo dal presupposto che la tassazione sarà sempre insufficiente a risolvere questi problemi e mantenendo, quindi, il prezzo politico del servizio scolastico.

ERMINI. Vorrei fare una precisazione nei riguardi della tassazione differenziata: sono d'accordo nel ritenere che la scuola non sia soltanto un servizio, però ritengo che, per chi può pagare, la scuola è un servizio che lo studente deve pagare per intero: questo è il

motivo base da cui partivamo quando proponevamo la tassazione differenziata.

Per quanto riguarda talune differenze che si riscontrano, questo fa capo a quei contributi di laboratorio che una Università fissa in una determinata misura in confronto delle altre. Una facoltà che ha molti studenti può non temere, evidentemente, il contributo di laboratorio in misura più bassa, perché le spese sono compensate dal maggior numero degli studenti, mentre le Università che hanno meno studenti sono costrette ad esigere contributi più elevati. Perciò a ciascuna Università va conservata una certa indipendenza, e ciò dipende anche dalle maggiori o minori necessità dei docenti di condurre esperienze di laboratorio che possono costare più o meno. Il contributo va commisurato anche a questa spesa, a seconda, cioè, delle esigenze del docente.

Sarebbe pericoloso, d'altra parte, stabilire che a tutti i docenti siano dati gli stessi mezzi per compiere le loro esperienze, perché a taluni si toglierebbe la possibilità di svolgere in modo completo un certo insegnamento, mentre ad altri si darebbe più del necessario.

Talune Università hanno chiesto contributi di ventimila lire, altre ne hanno chieste quindicimila, altre meno; ma si tratta di differenze che, eliminate, porterebbero più danno che altro.

Vi sono poi Università che hanno applicato il principio del merito, per cui hanno ridotto per intero i contributi agli studenti che avessero ottenuto una media di ventisette, della metà per la media del ventiquattro e così via.

Pertanto ritengo che sia indispensabile procedere all'approvazione di questo disegno di legge.

È vero che qualche Università ha già cominciato a riscuotere questi contributi, ed il Ministro, per bontà d'animo, non ha richiamato queste Università all'osservanza rigorosa delle disposizioni. Molte hanno ritenuto finora di non avere il diritto di esigere i contributi: questa legge servirà certamente, comunque, a sanare una situazione che è, oggi, anti-giuridica.

A proposito della disposizione di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948, debbo ricordare che l'anno scorso essa ha dato luogo a qualche resistenza da parte degli studenti di alcune Università, ed anche a disordini, come si è verificato a Napoli, Bari e Perugia.

Vi era un punto su cui pareva che gli studenti avessero ragione: si era stabilita una

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

esenzione da questo contributo di seimila lire per gli studenti che si trovavano in particolari condizioni di disagio economico, ai sensi dell'articolo 2 di quel decreto legislativo. Al riguardo si era osservato, però, che era difficile trovare una famiglia, costituita dai genitori e da un solo figlio iscritto all'università, che avesse un reddito inferiore alle 32 mila lire, previsto appunto per l'esonero, perché con meno di mille lire al giorno è impossibile che una famiglia possa vivere al giorno d'oggi. Si osservava, da parte di qualche studente: o ci obbligate a portare dei documenti falsi, oppure diteci francamente che non volete concedere l'esenzione a nessuno.

È su questo punto che la situazione dell'anno scorso appare alquanto aggravata.

Proporrei, pertanto, di elevare questo minimo, in modo da consentire alle università non di ridurre l'importo di lire 6000, ma di farlo pagare, salvo a concedere l'effettiva esenzione a coloro il cui reddito familiare non permetta di pagare questa cifra.

Io penserei di elevare questo minimo a 45 mila lire per l'esenzione completa ed a 55 mila per l'esenzione parziale.

Propongo, inoltre, una modifica formale. Il decreto parla dell'anno accademico 1946-47, mentre deve intendersi anno accademico 1947-48.

L'emendamento potrebbe essere il seguente:

« L'indicazione dell'anno accademico 1946-1947 di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, è modificata in « anno accademico 1947-48 » e i redditi esentabili vengono elevati rispettivamente a lire 45 mila e lire 55 mila ».

MALAGUGINI. Occorre però che sia raggiunta anche la media nei punti.

ERMINI. Naturalmente.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Faccio osservare che siamo alla vigilia della discussione della legge organica, il cui testo si trova, da circa due mesi, al Ministero delle finanze. Non so se proprio alla vigilia di una discussione, che dovrà essere molto approfondita, sia il caso di introdurre questa variante che potrebbe dar luogo ad una confusione amministrativa.

Sulla questione di principio, non ho nulla in contrario.

BERTOLA. Temo che le cifre proposte dall'onorevole Ermini, che sembrano, a prima vista, ragionevoli, finirebbero per di-

struggere questo contributo di cui le Università hanno bisogno. E questo, prima di tutto, per la difficoltà del reale accertamento del reddito, poiché solo per le categorie degli impiegati si può stabilire il reddito con certezza. Ma proprio per gli impiegati le cifre stabilite vengono ad escludere quasi tutti.

Con ciò non voglio dire che non si debba operare una certa diminuzione, ma non possiamo formulare un articolo che di fatto distrugga il contributo.

ERMINI. La difficoltà di accertamento già esiste, perché il concetto già è accolto nella vigente legge.

BERTOLA. Ma entro quei limiti, nessuno paga.

ERMINI. Ciò porta che i rettori delle Università chiedono 2 o 3000 lire anziché 6000.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Penso che chi ha chiesto 3000 lire l'anno scorso, continuerà anche quest'anno, dato che questo correttivo non determinerà i rettori a spostare la quota.

BERTOLA. Vorrei chiedere all'onorevole Ermini quanti, nella sua Università, denunciano un reddito mensile superiore a 55 mila lire.

ERMINI. Sono gli interessati che devono provare di avere un reddito inferiore a 55 mila lire.

Comunque, l'anno scorso, nella mia Università, sono state concesse 650 esenzioni da una Commissione composta di professori e di studenti, la quale riconobbe validi tutti i documenti presentati. Con i nuovi limiti di 45 e 55 mila lire arriveremo allo stesso numero di esoneri, all'incirca...

SILIPO. A me sembra che l'osservazione dell'onorevole Bertola in questo campo non abbia eccessivo valore, in quanto la legge stabilisce un minimo, al di sotto del quale non si pagano le tasse: quindi il principio resta. Si tratta di elevare questo minimo.

Occorre tener presente che la maggior parte della massa studentesca universitaria appartiene proprio al ceto impiegatizio e noi abbiamo il dovere di agevolare questa classe.

Valide ritengo, invece, le osservazioni dell'onorevole Ministro.

MALAGUGINI. Rimane soltanto l'osservazione fatta dal Ministro. Questo mi pare sia il fondo del problema.

TESAURO. Io credo che non sia il caso di introdurre modifiche, poiché non sarebbe opportuno — sia detto per incidenza — parlare di proroga, con modifiche, di un decreto legislativo ancora da ratificare mentre non

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1949

lo ratifichiamo contemporaneamente alla proroga ed alle modifiche stesse.

Forse è preferibile ripetere integralmente il decreto in tutte le sue disposizioni, salvo la modifica dell'anno accademico 1947-48.

ERMINI. Non insisto sulla proposta di elevare i redditi esentabili. Mantengo quella per la modifica in « anno 1947-48 ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo unico del testo governativo, con l'intesa che, ove fosse approvato l'emendamento aggiuntivo Ermini, esso diverrebbe primo comma di un nuovo articolo unico:

« Per l'anno accademico 1948-49 sono prorogate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168, concernente tasse e contributi a favore delle Università e degli Istituti superiori ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento dell'onorevole Ermini, che diverrebbe il secondo comma dell'articolo unico:

« L'indicazione dell'anno accademico 1946-1947 di cui all'articolo 2 del predetto decreto, è modificata in: anno accademico 1947-48 ».

(È approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo nella sua formulazione complessiva.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 11,30.